

OSSERVATORIO STATISTICO

Cassa Integrazione Guadagni, Fondi di Solidarietà e Disoccupazione

Ore autorizzate, domande e beneficiari



I dati riportati mensilmente nel presente Report Statistico si riferiscono alle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni, alle ore autorizzate nei Fondi di Solidarietà, alle domande e ai beneficiari di Disoccupazione.

REPORT MENSILE AGOSTO 2024

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2024)	pag.8
CIG Ordinaria (Luglio 2024)	pag.12
CIG Straordinaria (Luglio 2024)	pag.13
CIG in Deroga (Luglio 2024)	pag.14
Fondi di solidarietà (Luglio 2024)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Giugno 2024)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2022-Marzo 2024).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2024**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023	208.173.478	21.324.048	229.497.526	192.844.850	422.342.376	-29%
2024 (gennaio-luglio)	166.013.870	13.554.830	179.568.700	113.201.563	292.770.263	-31%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23	dicembre 23	gennaio 24	febbraio 24	marzo 24	aprile 24	maggio 24	giugno 24	luglio 24
CIG Ordinaria	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746	20.741.703	24.132.663	28.298.156	24.679.419	24.904.330	26.330.340	25.092.466	26.131.326
CIG Straordinaria	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148	7.414.798	23.670.863	17.284.008	13.643.573	11.731.641	20.056.396	9.494.530	9.147.158
<i>di cui Solidarietà</i>	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412	2.519.302	8.106.754	10.108.024	7.787.391	7.815.892	7.827.805	6.846.178	5.943.574
CIG in Deroga	19.213	480	245.763	183.770	51.401	110.013	134.538		631.952	683.091	1.860	22.604	
Fondi di solidarietà	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365	869.649	1.174.533	910.702	968.368	789.461	856.649	681.072	1.318.564
TOTALE	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660	29.136.163	49.112.597	46.492.866	39.923.312	38.108.523	47.245.245	35.290.672	36.597.048

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22	dicembre 23 / dicembre 22	gennaio 24 / gennaio 23	febbraio 24 / febbraio 23	marzo 24 / marzo 23	aprile 24 / aprile 23	maggio 24 / maggio 23	giugno 24 / giugno 23	luglio 24 / luglio 23
CIG Ordinaria	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%	3,0%	44,4%	64,7%	17,7%	72,4%	43,6%	35,8%	41,1%
CIG Straordinaria	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%	-68,4%	0,6%	-22,8%	-34,0%	33,3%	42,3%	-7,6%	-1,6%
<i>di cui Solidarietà</i>	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%	-34,6%	-4,8%	5,5%	-35,8%	68,0%	32,2%	45,0%	110,0%
CIG in Deroga	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%	214,3%	498,1%	-100,0%	65,1%	452,5%	-99,6%	8593,8%	-100,0%
Fondi di solidarietà	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%	-66,5%	-34,6%	-38,2%	-29,5%	-32,4%	-49,6%	4,3%	69,7%
TOTALE	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%	-36,9%	16,8%	13,0%	-8,0%	55,3%	36,7%	20,0%	27,9%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23	dicembre 23 / novembre 23	gennaio 24 / dicembre 23	febbraio 24 / gennaio 24	marzo 24 / febbraio 24	aprile 24 / marzo 24	maggio 24 / aprile 24	giugno 24 / maggio 24	luglio 24 / giugno 24
CIG Ordinaria	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%	-18,7%	16,3%	17,3%	-12,8%	0,9%	5,7%	-4,7%	4,1%
CIG Straordinaria	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%	-42,6%	219,2%	-27,0%	-21,1%	-14,0%	71,0%	-52,7%	-3,7%
<i>di cui Solidarietà</i>	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%	-52,0%	221,8%	24,7%	-23,0%	0,4%	0,2%	-12,5%	-13,2%
CIG in Deroga	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%	114,0%	22,3%	-100,0%		8,1%	-99,7%	1115,3%	-100,0%
Fondi di solidarietà	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%	43,4%	35,1%	-22,5%	6,3%	-18,5%	8,5%	-20,5%	93,6%
TOTALE	-2,74%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%	-25,4%	68,6%	-5,3%	-14,1%	-4,5%	24,0%	-25,3%	3,7%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2023	2024	lug 2024 / lug 2023	2023	2024	gen-lug 2024 / gen-lug 2023
			Variazione %			Variazione %
CIG Ordinaria	18.515.912	26.131.326	41,13%	124.633.989	179.568.700	44,08%
Industria	16.268.501	24.529.680	50,78%	109.725.133	166.013.870	51,30%
Edilizia	2.247.411	1.601.646	-28,73%	14.908.856	13.554.830	-9,08%
CIG Straordinaria	9.294.448	9.147.158	-1,58%	109.092.323	105.028.169	-3,73%
Industria	7.832.658	7.158.368	-8,61%	92.344.576	88.870.752	-3,76%
Edilizia	-	141.018	-	1.061.317	746.498	-29,66%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.448.057	1.847.772	27,60%	15.671.316	15.385.177	-1,83%
Rami vari	13.733	-	-	15.114	25.742	70,32%
CIG in Deroga	19.213	-	-	1.074.963	1.474.045	37,13%
Industria	17.880	-	-	297.603	10.880	-96,34%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.333	-	-	776.788	1.463.165	88,36%
Rami vari	-	-	-	572	-	-
TOTALE	27.829.573	35.278.484	26,77%	234.801.275	286.070.914	21,84%
Industria	24.119.039	31.688.048	31,38%	202.367.312	254.895.502	25,96%
Edilizia	2.247.411	1.742.664	-22,46%	15.970.173	14.301.328	-10,45%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.449.390	1.847.772	27,49%	16.448.104	16.848.342	2,43%
Rami vari	13.733	-	-	15.686	25.742	64,11%
Fondi di solidarietà	777.096	1.318.564	69,68%	8.939.083	6.699.349	-25,06%
Industria	9.757	92.112	844,06%	719.041	912.828	26,95%
Edilizia	-	-	-	-	-	-
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	767.339	1.190.782	55,18%	8.177.111	5.750.851	-29,67%
Credito	-	35.670	-	35.983	35.670	-0,87%
Ex enti pubblici	-	-	-	6.948	-	-
Rami vari	-	-	-	-	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a luglio 2024 sono state 26,1 milioni. Nel precedente mese di giugno 2024 erano state autorizzate 25,0 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del +4,1%. Rispetto a luglio 2023 (18,5 milioni di ore autorizzate) la variazione tendenziale è stata del +41,1%.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		gen-lug 2024 / gen-lug 2023
	2023	2024	lug 2024 / lug 2023 Variazione %	2023	2024 Variazione %	
PIEMONTE	975.224	3.510.440	259,96%	10.980.536	18.223.255	65,96%
VALLE D'AOSTA	26.952	3.006	-88,85%	110.945	383.078	245,29%
LOMBARDIA	4.255.551	5.622.280	32,12%	30.588.242	40.977.874	33,97%
TRENTINO A. A.	506.714	269.814	-46,75%	2.039.481	1.915.922	-6,06%
VENETO	4.319.599	4.964.826	14,94%	22.449.945	35.818.905	59,55%
FRIULI V.G.	1.123.502	1.429.042	27,20%	5.264.019	6.931.920	31,68%
LIGURIA	114.339	210.230	83,87%	662.496	1.100.594	66,13%
EMILIA ROMAGNA	2.366.121	3.092.300	30,69%	14.718.367	21.762.904	47,86%
TOSCANA	875.857	1.799.666	105,47%	6.901.799	12.752.886	84,78%
UMBRIA	298.704	461.546	54,52%	2.532.529	2.940.030	16,09%
MARCHE	668.690	1.267.492	89,55%	5.783.605	8.781.544	51,84%
LAZIO	665.739	599.972	-9,88%	3.679.953	2.848.637	-22,59%
ABRUZZO	194.223	294.754	51,76%	2.140.177	2.436.803	13,86%
MOLISE	108.685	138.854	27,76%	950.261	395.846	-58,34%
CAMPANIA	903.272	1.179.502	30,58%	6.313.683	11.341.053	79,63%
PUGLIA	611.269	918.188	50,21%	5.346.281	7.386.652	38,16%
BASILICATA	178.614	174.468	-2,32%	1.451.101	1.428.825	-1,54%
CALABRIA	92.528	70.604	-23,69%	407.371	591.809	45,28%
SICILIA	191.882	102.592	-46,53%	1.561.917	938.396	-39,92%
SARDEGNA	38.447	21.750	-43,43%	751.281	611.767	-18,57%
ITALIA	18.515.912	26.131.326	41,13%	124.633.989	179.568.700	44,08%
<i>Nord Ovest</i>	<i>5.372.066</i>	<i>9.345.956</i>	<i>73,97%</i>	<i>42.342.219</i>	<i>60.684.801</i>	<i>43,32%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>8.315.936</i>	<i>9.755.982</i>	<i>17,32%</i>	<i>44.471.812</i>	<i>66.429.651</i>	<i>49,37%</i>
<i>Centro</i>	<i>2.508.990</i>	<i>4.128.676</i>	<i>64,56%</i>	<i>18.897.886</i>	<i>27.323.097</i>	<i>44,58%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.318.920</i>	<i>2.900.712</i>	<i>25,09%</i>	<i>18.922.072</i>	<i>25.131.151</i>	<i>32,81%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a luglio 2024 è stato pari a 9,1 milioni (di cui 5,9 per solidarietà). La variazione congiunturale rispetto al mese precedente è pari a -3,7% (9,5 milioni di ore a giugno 2024), mentre rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (9,3 milioni di ore) la variazione tendenziale è pari a -1,6%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2023	2024	lug 2024 / lug 2023	2023	2024	gen-lug 2024 / gen-lug 2023
PIEMONTE	1.396.004	610.708	-56,25%	6.697.336	8.216.211	22,68%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	25.204	-	-
LOMBARDIA	1.018.032	1.954.374	91,98%	13.922.576	14.145.152	1,60%
TRENTINO A. A.	-	-	-	140.166	124.239	-11,36%
VENETO	564.375	632.308	12,04%	5.104.868	4.605.487	-9,78%
FRIULI V.G.	126.921	176.920	39,39%	2.441.450	2.677.033	9,65%
LIGURIA	156.621	121.754	-22,26%	3.239.149	2.412.913	-25,51%
EMILIA ROMAGNA	1.253.132	666.684	-46,80%	5.627.469	10.043.092	78,47%
TOSCANA	212.477	726.574	241,95%	6.613.611	7.381.722	11,61%
UMBRIA	18.384	8.204	-55,37%	701.186	913.931	30,34%
MARCHE	114.802	314.350	173,82%	1.571.695	3.143.242	99,99%
LAZIO	1.178.695	374.860	-68,20%	18.499.162	11.554.427	-37,54%
ABRUZZO	215.730	269.724	25,03%	4.417.155	1.827.578	-58,63%
MOLISE	23.047	301.880	1209,85%	617.374	592.420	-4,04%
CAMPANIA	645.698	1.338.928	107,36%	11.473.889	10.500.849	-8,48%
PUGLIA	1.442.409	660.644	-54,20%	6.504.454	14.646.943	125,18%
BASILICATA	91.913	512.294	457,37%	12.274.549	3.270.536	-73,36%
CALABRIA	23.526	123.936	426,80%	2.985.045	3.848.960	28,94%
SICILIA	602.280	301.948	-49,87%	4.030.434	3.772.219	-6,41%
SARDEGNA	210.402	51.068	-75,73%	2.205.551	1.351.215	-38,74%
ITALIA	9.294.448	9.147.158	-1,58%	109.092.323	105.028.169	-3,73%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.570.657</i>	<i>2.686.836</i>	<i>4,52%</i>	<i>23.884.265</i>	<i>24.774.276</i>	<i>3,73%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.944.428</i>	<i>1.475.912</i>	<i>-24,10%</i>	<i>13.313.953</i>	<i>17.449.851</i>	<i>31,06%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.524.358</i>	<i>1.423.988</i>	<i>-6,58%</i>	<i>27.385.654</i>	<i>22.993.322</i>	<i>-16,04%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.255.005</i>	<i>3.560.422</i>	<i>9,38%</i>	<i>44.508.451</i>	<i>39.810.720</i>	<i>-10,55%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga registrano valori residuali: nel mese di luglio 2024 sono stati pari a zero ore autorizzate, mentre nel mese precedente erano pari a 22mila ore.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO		lug 2024 / lug 2023	Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		gen-lug 2024 / gen-lug 2023
	2023	2024	Variazione %	2023	2024	Variazione %
PIEMONTE	-	-	-	232.976	32.651	-85,99%
VALLE D'AOSTA	-	-	-			-
LOMBARDIA	-	-	-	5.919	10.372	75,23%
TRENTINO A. A.	-	-	-			-
VENETO	-	-	-	866	130.250	14940,42%
FRIULI V.G.	-	-	-			-
LIGURIA	-	-	-	243.028		-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-		69	-
TOSCANA	-	-	-			-
UMBRIA	-	-	-			-
MARCHE	-	-	-	216		-
LAZIO	792	-	-	43.704	201.899	361,97%
ABRUZZO	-	-	-		249.143	-
MOLISE	-	-	-	209		-
CAMPANIA	18.421	-	-	27.852	168.675	505,61%
PUGLIA	-	-	-	72.886	68.913	-5,45%
BASILICATA	-	-	-			-
CALABRIA	-	-	-	3.079	42.783	1289,51%
SICILIA	-	-	-	444.052	549.310	23,70%
SARDEGNA	-	-	-	176	19.980	11252,27%
ITALIA	19.213	-	-	1.074.963	1.474.045	37,13%
<i>Nord Ovest</i>	-	-	-	481.923	43.023	-91,07%
<i>Nord Est</i>	-	-	-	866	130.319	14948,38%
<i>Centro</i>	792	-	-	43.920	201.899	359,70%
<i>Mezzogiorno</i>	18.421	-	-	548.254	1.098.804	100,42%

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a luglio 2024 nei fondi di solidarietà è pari a 1,3 milioni e registra un incremento del +93,6% rispetto al mese precedente. Poiché nel mese di luglio 2023 le ore autorizzate erano state 0,77 milioni, la variazione tendenziale è del +69,7%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	LUGLIO			Valori cumulati GENNAIO-LUGLIO		
	2023	2024	lug 2024 / lug 2023	2023	2024	gen-lug 2024 / gen-lug 2023
PIEMONTE	43.869	61.734	40,72%	1.219.768	454.128	-62,77%
VALLE D'AOSTA		12.522	-	14.303	12.522	-12,45%
LOMBARDIA	129.877	136.086	4,78%	1.376.137	1.243.625	-9,63%
TRENTINO A. A.	7.000	13.376	91,09%	35.406	26.138	-26,18%
VENETO	88.961	143.454	61,25%	781.279	623.668	-20,17%
FRIULI V.G.	12.632	13.730	8,69%	144.212	124.878	-13,41%
LIGURIA	21.762	49.092	125,59%	372.548	105.599	-71,65%
EMILIA ROMAGNA	178.103	274.058	53,88%	518.088	779.408	50,44%
TOSCANA	29.232	30.694	5,00%	298.023	474.380	59,18%
UMBRIA	3.421	6.196	81,12%	195.789	135.233	-30,93%
MARCHE	19.328	11.910	-38,38%	246.581	181.721	-26,30%
LAZIO	114.811	350.952	205,68%	1.584.976	1.094.463	-30,95%
ABRUZZO	22.632	2.032	-91,02%	155.729	154.321	-0,90%
MOLISE	280		-	24.325	24.057	-1,10%
CAMPANIA	59.203	12.254	-79,30%	248.631	335.841	35,08%
PUGLIA	30.062	170.050	465,66%	1.220.036	408.127	-66,55%
BASILICATA	3.776	9.340	147,35%	33.246	91.918	176,48%
CALABRIA		2.778	-	44.633	161.742	262,38%
SICILIA	12.147	7.338	-39,59%	312.507	190.219	-39,13%
SARDEGNA		10.968	-	112.866	77.361	-31,46%
ITALIA	777.096	1.318.564	69,68%	8.939.083	6.699.349	-25,06%
<i>Nord Ovest</i>	<i>195.508</i>	<i>259.434</i>	<i>32,70%</i>	<i>2.982.756</i>	<i>1.815.874</i>	<i>-39,12%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>286.696</i>	<i>444.618</i>	<i>55,08%</i>	<i>1.478.985</i>	<i>1.554.092</i>	<i>5,08%</i>
<i>Centro</i>	<i>166.792</i>	<i>399.752</i>	<i>139,67%</i>	<i>2.325.369</i>	<i>1.885.797</i>	<i>-18,90%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>128.100</i>	<i>214.760</i>	<i>67,65%</i>	<i>2.151.973</i>	<i>1.443.586</i>	<i>-32,92%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2022 2023 e 2024 (gennaio-maggio) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a maggio 2024 (b)	63.684.683	71.421.659	14.818.187	40.679.368	190.603.898
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,77%	35,31%	52,58%	32,26%	32,06%
Anno 2023					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (a)	229.497.526	177.920.448	1.666.390	13.258.012	422.342.376
di cui ore utilizzate fino a maggio 2024 (b)	58.968.450	59.722.715	631.799	3.324.328	122.647.292
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	25,69%	33,57%	37,91%	25,07%	29,04%
Anno 2024 (gennaio-maggio)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2024 (gennaio-maggio) (a)	128.344.908	86.386.481	1.451.441	4.699.713	220.882.543
di cui ore utilizzate fino a maggio 2024 (b)	29.893.611	15.891.653	678.268	1.168.908	47.632.441
Tiraggio anno 2024 (b)/(a)	23,29%	18,40%	46,73%	24,87%	21,56%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Maggio degli anni 2022, 2023 e 2024 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Maggio 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2022 (a)	108.705.581	93.087.757	27.211.235	75.936.290	304.940.863
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	31.902.868	11.875.187	14.226.538	22.920.717	80.925.310
Tiraggio 2022 (b)/(a)	29,35%	12,76%	52,28%	30,18%	26,54%
Gennaio-Maggio 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2023 (a)	87.641.268	89.516.934	1.055.490	7.508.812	185.722.504
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	22.451.703	17.679.272	298.509	1.815.203	42.244.687
Tiraggio 2023 (b)/(a)	25,62%	19,75%	28,28%	24,17%	22,75%
Gennaio-Maggio 2024					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Maggio 2024 (a)	128.344.908	86.386.481	1.451.441	4.699.713	220.882.543
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	29.893.611	15.891.653	678.268	1.168.908	47.632.441
Tiraggio 2024 (b)/(a)	23,29%	18,40%	46,73%	24,87%	21,56%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario

delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2022 - giugno 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2024)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio-giugno	Totale annuo
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2022														
NASpI	171.212	113.482	115.942	116.915	105.076	199.069	334.687	116.956	232.583	302.693	243.019	133.434	821.696	2.185.068
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	13.598	29.433
Totale	173.826	115.983	117.378	118.759	107.097	202.251	339.524	120.364	234.213	304.581	245.454	135.071	835.294	2.214.501
ANNO 2023														
NASpI	189.482	110.692	112.268	111.689	101.949	159.423	341.670	111.048	215.630	311.207	251.499	129.808	785.503	2.146.365
DisColl	2.857	2.773	2.576	1.395	1.488	3.251	5.096	3.242	1.634	1.986	2.089	1.789	14.340	30.176
Totale	192.339	113.465	114.844	113.084	103.437	162.674	346.766	114.290	217.264	313.193	253.588	131.597	799.843	2.176.541
ANNO 2024														
NASpI	195.782	119.536	105.564	128.813	106.923	173.777							830.395	830.395
DisColl	2.675	2.589	1.458	1.461	1.469	3.588							13.240	13.240
Totale	198.457	122.125	107.022	130.274	108.392	177.365							843.635	843.635
Variazione % 2023/2022														
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%	2,8%	3,5%	-2,7%	-4,4%	-1,8%
DisColl	9,3%	10,9%	79,4%	-24,3%	-26,4%	2,2%	5,4%	-4,9%	0,2%	5,2%	-14,2%	9,3%	5,5%	2,5%
Totale	10,7%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,0%	-7,2%	2,8%	3,3%	-2,6%	-4,2%	-1,7%
Variazione % 2024/2023														
NASpI	3,3%	8,0%	-6,0%	15,3%	4,9%	9,0%							5,7%	-61,3%
DisColl	-6,4%	-6,6%	-43,4%	4,7%	-1,3%	10,4%							-7,7%	-56,1%
Totale	3,2%	7,6%	-6,8%	15,2%	4,8%	9,0%							5,5%	-61,2%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2022 - giugno 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2024)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a dicembre 2023	Domande presentate da gennaio a giugno 2024
PIEMONTE	125.441	124.826	57.197
VALLE D'AOSTA	7.298	6.737	3.095
LIGURIA	57.754	58.106	19.349
LOMBARDIA	270.425	270.164	123.590
TRENTINO A.A.	67.618	67.084	27.826
VENETO	164.928	165.310	61.771
FRIULI V.G.	41.566	40.737	15.541
EMILIA ROMAGNA	166.515	166.936	62.376
TOSCANA	141.822	140.283	47.590
UMBRIA	27.853	26.417	10.855
MARCHE	62.727	60.619	21.665
LAZIO	183.830	177.996	79.504
ABRUZZO	57.844	55.526	20.579
MOLISE	11.510	11.649	4.606
CAMPANIA	234.515	228.117	82.284
PUGLIA	163.422	158.965	56.723
BASILICATA	22.622	20.978	7.884
CALABRIA	81.241	76.761	26.639
SICILIA	198.524	192.759	74.270
SARDEGNA	97.613	96.395	27.051
ITALIA	2.185.068	2.146.365	830.395
NORD OVEST	460.918	459.833	203.231
NORD EST	440.627	440.067	167.514
CENTRO	416.232	405.315	159.614
MEZZOGIORNO	867.291	841.150	300.036

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL

Periodo gennaio 2022 - marzo 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2024)

ANNO	Numero beneficiari mensili*													Media gennaio-marzo	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2022																555.578
Mobilità	3.482	3.245	3.181	3.120	3.046	2.929	2.910	2.887	2.861	2.809	2.752	2.732	3.303	2.996		
NASpI***	1.034.643	950.233	921.834	905.684	881.642	922.426	1.137.059	1.160.413	1.213.894	1.220.113	1.277.076	1.236.327	968.903	1.071.779		
DisColl	5.238	5.814	5.778	6.032	6.494	7.432	9.986	11.613	10.735	8.919	8.911	8.854	5.610	7.984		
ANNO 2023																544.792
Mobilità	2.731	2.555	2.500	2.447	2.394	2.335	2.273	2.214	2.191	2.140	2.125	2.100	2.595	2.334		
NASpI***	1.247.000	1.145.381	1.088.782	1.030.305	974.265	954.909	1.159.937	1.167.639	1.162.878	1.201.840	1.267.710	1.228.928	1.160.388	1.135.798		
DisColl	9.837	10.482	11.108	10.774	10.269	11.245	13.698	15.209	13.852	10.949	9.711	9.402	10.476	11.378		
ANNO 2024																
Mobilità	1.629	838	762										1.076	1.076		
NASpI***	1.244.659	1.136.369	1.068.889										1.149.972	1.149.972		
DisColl	9.748	9.671	8.858										9.426	9.426		
Variazione % 2023/2022																
Mobilità	-21,6%	-21,3%	-21,4%	-21,6%	-21,4%	-20,3%	-21,9%	-23,3%	-23,4%	-23,8%	-22,8%	-23,1%	-21,4%	-22,1%		
NASpI	20,5%	20,5%	18,1%	13,8%	10,5%	3,5%	2,0%	0,6%	-4,2%	-1,5%	-0,7%	-0,6%	19,8%	6,0%		
DisColl	87,8%	80,3%	92,2%	78,6%	58,1%	51,3%	37,2%	31,0%	29,0%	22,8%	9,0%	6,2%	86,7%	42,5%		
Variazione % 2024/2023																
Mobilità	-40,4%	-67,2%	-69,5%										-58,5%	-53,9%		
NASpI	-0,2%	-0,8%	-1,8%										-0,9%	1,2%		
DisColl	-0,9%	-7,7%	-20,3%										-10,0%	-17,2%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Marzo 2024 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 agosto 2024)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.000	26.722	25.387										35.471
BASILICATA	11.468	10.347	9.671										13.404
CALABRIA	36.175	32.067	29.673										42.491
CAMPANIA	130.756	119.104	109.228										150.928
EMILIA ROMAGNA	96.411	87.135	82.282										114.284
FRIULI V.G.	25.064	23.065	21.776										29.595
LAZIO	112.933	106.606	103.349										133.515
LIGURIA	37.287	33.535	29.928										42.770
LOMBARDIA	166.285	158.006	153.748										200.467
MARCHE	34.137	30.350	28.827										40.274
MOLISE	6.054	5.522	5.330										7.226
PIEMONTE	77.666	72.937	71.724										93.771
PUGLIA	85.552	76.854	71.446										100.694
SARDEGNA	56.162	48.122	42.401										63.677
SICILIA	106.351	94.481	86.788										123.602
TOSCANA	86.209	76.994	69.612										99.733
TRENTINO A.A.	28.081	25.839	24.961										34.156
UMBRIA	15.078	14.170	13.563										17.886
VALLE D'AOSTA	2.392	2.207	2.054										2.864
VENETO	100.598	92.306	87.141										117.946
Totale	1.244.659	1.136.369	1.068.889										1.464.754

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel trimestre gennaio-marzo 2024